

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 159/CSA– RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

I. RICORSO DELL'A.S.D.C. GOZZANO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

L'A.S.D.C. Gozzano SSDRL in data 22.2.2018 ha promosso reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018 mediante la quale la ricorrente veniva sanzionata con ammenda di euro 1.500,00 «per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza rompendogli gli occhiali».

Alla prima udienza, svoltasi in data 9.3.2018, letti gli atti e sentite le parti, questa Corte ha ritenuto necessario trasmettere alla Procura Federale la documentazione depositata al fine di svolgere ulteriori indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accadimento, nonché per individuare con precisione i tesserati coinvolti nell'evento. La Procura Federale ha fatto pervenire le risultanze istruttorie in data 28.5.2018.

La Corte, assunte le investigazioni, ritiene non del tutto infondato il reclamo proposto dal Gozzano, ma pone alcune riserve in ordine al comportamento dei tesserati e, di conseguenza, alle posizioni delle società affiliate, protagoniste della vicenda che occupa.

In particolare, dalla relazione trasmessa dalla Procura è possibile stabilire che:

- il sig. Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano e inibito, ha compiuto un giro di ricognizione sul campo prima dell'inizio della gara Varese/Gozzano del 21.2.2018 Serie D, Girone A, allo stadio Ossola di Varese, ed è entrato negli spogliatoi del Gozzano prima del fischio di inizio, nonostante gli inviti dello steward, sig. Visentin, di recarsi in tribuna poiché in stato di squalifica per disposizione del Giudice Sportivo;

- al termine della gara, sempre il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella e il direttore tecnico Mauro Lesina, dopo aver seguito la partita in tribuna, cercavano di accedere all'area spogliatoi dall'ingresso spogliatoi, lato sala stampa;

- a presidio dell'accesso in questione era presente lo steward addetto alla sicurezza per conto della società Varese, sig. Venere, che chiamava ad intervenire nell'occasione lo steward delegato alla sicurezza sig. Visentin. Costui, anche in questo caso, negava l'accesso al direttore sportivo Casella in quanto squalificato. I toni tra Casella e Visentin si accendevano. La discussione degenerava in una violenta colluttazione presumibilmente con colpi reciproci, ma la cui esatta dinamica è di difficile ricostruzione, stante le diverse versioni contrastanti dei soggetti coinvolti;

- in ordine ai soggetti che hanno assistito all'avvenimento, i tesserati del Gozzano hanno espressamente affermato che l'arbitro Genti non era presente, né poteva esserlo perché si trovava nel suo spogliatoio e da lì non era possibile vedere la zona in cui era avvenuto lo scontro. Conforme alla versione dei tesserati del Gozzano, tra cui il sig. Diciannove direttore generale del sodalizio piemontese, è anche quella di sig. Visentin e del sig. Frontini, dirigente accompagnatore del Varese;

- al contrario, l'arbitro ha affermato di avere assistito alla colluttazione e di essersi confuso soltanto sugli indumenti indossati dal direttore sportivo Alex Casella;

- a seguito della colluttazione, i protagonisti dell'accadimento i sigg. Alex Casella, Sergio Visentin e Vittorio Emanuele Venere hanno riportato lesioni come da certificati allegati.

Tanto premesso, vero è che la sanzione dell'ammenda inflitta in primo grado si sorregge sull'istituto della responsabilità oggettiva della Società sportiva – nella fattispecie il Gozzano – per fatti commessi dai propri dirigenti, in ragione del combinato disposto degli artt. 4 e 19 C.G.S., sì che, non avendo identificato colui il quale aveva realizzato l'aggressione ad uno degli addetti alla sicurezza del sodalizio ospitante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti istruttori prima di comminare una simile sanzione nei confronti del sodalizio piemontese per un fatto non del tutto acclarato. Tuttavia, questa Corte – in ragione delle risultanze istruttorie prodotte dal rigoroso lavoro dei collaboratori della Procura Federale che hanno permesso l'identificazione certa dei protagonisti della vicenda – ritiene che la sanzione dell'ammenda nei confronti del Gozzano possa essere confermata, pur ridotta in proporzione agli accadimenti rispetto a quanto stabilito in primo grado, in virtù dei poteri conferiti al Collegio dall'art. 36 *bis*, comma 4, C.G.S., il quale afferma che «La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito. [In particolare] se rileva che l'Organo di prima istanza [...] non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del provvedimento [...] decide nel merito».

Nondimeno, in virtù di quanto descritto, è opportuno compiere ulteriori osservazioni.

Senza dubbio, vanno in primo luogo censurate sia la condotta violenta tenuta negli spogliatoi dopo la gara in questione, sia le dichiarazioni del dirigente Alex Casella, il quale in sede di audizione dei collaboratori della Procura afferma testualmente che: «ero consapevole del mio stato di squalifica, sapevo di infrangere la norma sportiva però sapevo che nessuna poteva allontanarmi con la forza». Sì che, è di palmare evidenza che il comportamento del dirigente, peraltro già inibito, vada stigmatizzato con fermezza e sottoposto a valutazione *ad personam* in sede disciplinare dagli Organi competenti. La noncuranza con la quale il dirigente Casella, recidivo (*ex art. 21 C.G.S.*), ha ignorato consapevolmente i provvedimenti emessi nei suoi confronti dagli Organi di giustizia sportiva, è grave e va condannata nella misura in cui la Procura federale e le Corti federali, a ciò deputate, riterranno opportuno.

In secondo luogo, le dichiarazioni equivocate dell'arbitro, sig. Centi, rilasciate ai collaboratori della Procura durante le audizioni rispetto al referto di gara redatto, sono contraddittorie e meritano di essere particolarmente attenzionate dalla Procura A.I.A. In vero, il sig. Centi afferma:

- prima che «in merito all'episodio dell'aggressione avvenuta a fine gara posso precisare quanto segue: [...] assistevo ad una sorta di colluttazione tra i due e in particolare il dirigente del Gozzano colpire con un pugno al volto lo steward rompendo gli occhiali da vista che indossava»;

- ma poi che «il direttore sportivo del Gozzano l'ho visto solo nel rettangolo di gioco prima dell'inizio della gara escludendo di averlo mai visto negli spogliatoi» (p. 11 della relazione dei collaboratori della Procura Federale).

L'arbitro, quale ufficiale di gara, deve essere consapevole che è tenuto al massimo rigore sia al momento della stesura del referto, sia successivamente in sede di audizione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Anche in merito alla sua posizione questa Corte ritiene necessario, dunque, trasmettere gli atti agli organi competenti al fine di compiere le valutazioni che il caso richiede.

Infine, non può, d'altra parte, essere trascurato il comportamento dell'addetto della sicurezza della società ospitante Varese, sig. Visentin, come descritto nella relazione dei collaboratori della Procura federale. Sì che, anche sotto questo profilo, è indispensabile svolgere un'ulteriore attività istruttoria allo scopo di verificare la possibilità di perseguire per responsabilità oggettiva la società Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.C. Gozzano SSDRL di Gozzano (Novara), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Manda alla Procura Federale per le opportune valutazioni rispettivamente alle condotte del:

- Sig. Alex Casella, dirigente del Gozzano Calcio;
- Società Varese per comportamento steward appartenente al proprio servizio d'ordine.

Manda alla Procura A.I.A. in merito alle dichiarazioni rese del sig. Matteo Centi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAGLIARDINI ALEX SEGUITO GARA MATELICA/L'AQUILA DEL 13.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.05.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Gagliardini Alex la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Matelica/L'Aquila del 13.05.2018 (Com. Uff. n. 144 del 14.05.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. con e-mail del 16.5.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 21970/AM/mnn del 18.5.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBISSOLA/VIS PESARO 1898 DEL 23.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 24.5.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società Vis Pesaro 1898 A.R.L. la sanzione dell'ammenda di € 600,00 *“per avere un proprio sostenitore in campo avverso, lanciato sul terreno di gioco una moneta di piccole dimensioni che sfiorava la testa di un A.A.”*.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Vis Pesaro 1898 A.R.L. chiede che venga riformulata, e per l'effetto annullata, la decisione del Giudice Sportivo; in subordine chiede che venga ridotta secondo equità la sanzione ivi comminata.

Il reclamo proposto dalla società VIS PESARO 1898 A.R.L. è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 600,00, comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018), seguito gara Albissola/Vis Pesaro 1898 del 23.05.2018, valevole per la Poule Scudetto, Girone 2, del Campionato Nazionale Dilettanti, la Vis Pesaro 1898 A.R.L. eccepisce l'errata valutazione della prova da parte dell'organo giudicante, il quale, a parere della reclamante, avrebbe basato il proprio convincimento sulla base di elementi sintomatici quali le deduzioni riportate dagli ufficiali di gara sul referto arbitrale circa la riferibilità del lancio di una moneta di piccole dimensioni da parte di un sostenitore della squadra ospite.

Pertanto, in assenza di prove certe circa la riferibilità del lancio della moneta da parte di un sostenitore della Vis Pesaro 1898 A.R.L., la società reclamante ricorre affinché venga annullata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, o comunque, in subordine, affinché venga ridotta secondo equità.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società Vis Pesaro 1898 A.R.L., annullando, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda di € 600,00 irrogata dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018.

Con le disposizioni contenute all'interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Tanto premesso, nel caso in esame non può dirsi provata con assoluta la certezza la riferibilità, ad un sostenitore della squadra ospite, del lancio della moneta che ha sfiorato all'altezza della testa l'A.A. n.2, sig. Dario De Cristofaro, al 30' minuto del secondo tempo regolamentare.

Ed infatti, nel supplemento del rapporto arbitrale presente in atti, l'A.A. n.2 dichiarava di non essere stato in grado di identificare – senza ombra di dubbio – l'autore del lancio dell'oggetto.

Sebbene il lancio sia avvenuto in occasione della convalida della seconda marcatura della squadra di casa, in assenza di elementi (es. filmati, fotografie, testimonianze *et similia*) che consentano di ricondurre con certezza il lancio della moneta di 5 centesimi ad un sostenitore della squadra ospite, la società Vis Pesaro 1898 A.R.L. non può essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Resta, sullo sfondo, anche il discorso sulla reale "offensività" di una moneta di 5 centesimi, in quanto appare assorbente la questione della riconducibilità del lancio alla tifoseria della Vis Pesaro 1898 a.r.l..

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini